

N. R.G. 6824/2013

Sent. n. 308/14  
Dep. 25 FEB. 2014  
Pub. 25 FEB. 2014  
Cron. 1000  
Rep. 824



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6824/2013

B.

tra

ATTORE

G.

e

CONVENUTO

Oggi 25 febbraio 2014 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per B. l'avv. in sostituzione dell'avv.   
Per G. in sostituzione degli avvocati

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6824/2013 promossa da:

B. T. [redacted] con il patrocinio dell'avv. F. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

G. [redacted] (C. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.


## FATTO E DIRITTO

- rilevato che, oggetto di causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da G. [redacted] r.l. nei confronti di B. [redacted] per il pagamento del prezzo di € 5.624,40 relativo ad una fattura avente ad oggetto la "fornitura di scale destinate all'abitazione del debitore" (cfr. pag. 1 ricorso monitorio);
- ritenuto che, ciò detto, è fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, che invoca il foro del consumatore.

Invero, non può essere revocata in dubbio l'applicabilità, al caso che qui occupa, della normativa di cui al D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice al Consumo, atteso che, in conformità alle previsioni dell'articolo 3 di tale decreto, la G. [redacted] deve essere ritenuta professionista, trattandosi di "persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale" (*id est* quella di vendere scale), mentre il T. [redacted] deve essere ritenuto consumatore, in quanto "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (avendo acquistato una scala per la propria abitazione: cfr. fattura e documento di trasporto agli atti del fascicolo monitorio).

Tanto premesso, è indubbia l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 33 comma 2 lettera u) D.Lgs. n. 206/2005, che, sancendo la nullità della pattuizione di un foro che prevede una competenza diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore, è pacificamente inteso da una consolidata giurisprudenza ultradecennale, come norma indicante un foro esclusivo e speciale, che impedisce pertanto l'applicabilità dei fori generali di cui agli artt. 18-20 c.p.c. (principio sancito da Cass. Sez. Un. n. 14669/2003 e mai più disatteso: conformi, *ex pluribus*, le successive Cass. n. 16336/2004, Cass. n. 19591/2004, Cass. n. 19594/2004, Cass. n. 2543/2005, Cass. n. 5007/2005, Cass. n. 8980/2005, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 16574/2005, Cass. n. 19304/2005, Cass. n. 4208/2007, Cass. n. 14669/2007, Cass. n. 18743/2007, Cass. n. 13051/2008, Cass. n. 24262/2008,

Cass. n. 6802/2010, Cass.n. 9922/2010, Cass. n. 12685/2011, Cass. n. 12872/2011, Cass. n. 1875/2012);

- considerato che, in ragione di quanto sopra, deve dichiararsi l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria, in quanto pacificamente non coincidente con il foro del consumatore, residente presso 

Il decreto ingiuntivo, poiché emesso da giudice incompetente, per i pacifici principi generali deve essere dichiarato nullo, non già revocato.

La presente statuizione, pur se relativa anche ad una pronuncia di incompetenza, deve poi essere resa non già con ordinanza, così come previsto dall'articolo 279 comma 1 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, ma con sentenza, proprio perché la decisione non riguarda solo la competenza, ma pure la nullità del decreto ingiuntivo opposto (Cass. n. 14594/2012);

- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, sono quindi poste a carico della soccombente parte opposta ed a favore della vittoriosa parte opponente. Nella liquidazione degli onorari e con riferimento alle delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *petitum* di causa va tenuto a mente il valore minimo, e ciò sia per la semplicità della controversia; sia per il corretto comportamento processuale dell'opposto, che a seguito dell'eccezione di incompetenza, oggettivamente insuperabile, ha evitato comportamenti dilatori.

P.Q.M.


**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, per essere competente il Tribunale di Catania;
- per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 17/6/2013;
- condanna G. [REDACTED] r.l. a rifondere a T. [REDACTED] B. [REDACTED] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 220 per rimborsi, € 775 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 25/2/2014

Il Giudice  
dott. Gianluigi MORLINI



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
dott. Giovanni Battista Vaccaro

